

UFFICIO STATO CIVILE

**ATTRIBUZIONE DEL COGNOME  
AL MOMENTO DELLA NASCITA**

**IL SINDACO**

**Vista** la sentenza n. 286/2016 dell'08.11.2016, depositata in data 21.12.2016, , con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle norme dello stato civile e del Codice Civile, nella parte in cui **non** consentono ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, **anche** il cognome materno;

**Vista** la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - n. 7/2017 in data 14.06.2017, con cui sono state fornite alcune "indicazioni operative";

**RENDE NOTO**

che è ora possibile in sede di denuncia di nascita attribuire al figlio oltre al cognome paterno anche il cognome materno.

Considerato che la pronuncia ha riguardo alla trasmissione "anche" del cognome materno, deve ritenersi che le relative novità ordinamentali riguardino unicamente la posposizione di questo al cognome paterno, e non l'anteposizione.

Di conseguenza i genitori, all'atto della dichiarazione di nascita potranno dichiarare la volontà di attribuzione:

- **del doppio cognome paterno e materno**
- **del solo cognome paterno**

In mancanza di accordo verrà automaticamente attribuito il cognome paterno.

L'ufficio dello stato civile è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Dalla Residenza Comunale, lì giugno 2017



**IL SINDACO**